

## REGOLAMENTO (CE) N. 1806/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

**che modifica il regolamento (CE) n. 1613/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (4) Con lettera del 22 giugno 2006, il Laos ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 247,

- (5) Quando la validità del regolamento (CE) n. 1613/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, si auspicava che nuove norme di origine più semplici e più favorevoli allo sviluppo sarebbero state in vigore prima della scadenza del regolamento. Non si prevede tuttavia che le nuove norme di origine dell'SPG saranno adottate prima del 31 dicembre 2006.

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 76,

- (6) L'applicazione delle norme di origine dell'SPG attualmente in vigore inciderebbe negativamente sugli investimenti e l'occupazione nel Laos nonché sulla capacità delle industrie laotiane di continuare ad esportare nella Comunità.

considerando quanto segue:

- (1) Con regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate <sup>(3)</sup>, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze al Laos.

- (7) È opportuno che il periodo di proroga tenga conto del tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme di origine dell'SPG. Inoltre, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti nel Laos e nella Comunità nonché la stabilità dell'industria laotiana, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine.

- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

- (8) È pertanto necessario prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2008. Inoltre, per garantire la parità di trattamento tra il Laos e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga dopo l'adozione delle nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

- (3) Dal 1997 il Laos beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1613/2000 della Commissione <sup>(4)</sup>. La validità di questo regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

<sup>(3)</sup> GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 185 del 25.7.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2186/2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 14).

- (9) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1613/2000.

- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,